



**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO
DI PERSONE MEDIANTE
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA (N.C.C.)**



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente, ai sensi della Legge n. 21/1992 e s.m.i. e della Legge Regione Lombardia n. 6/2012, esercitato per il trasporto di persone con autovettura, muniti della carta di circolazione prescritta e immatricolati in conformità all'art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992 "Codice della Strada" e di idonea rimessa nel territorio del Comune di Bergamo.

Art. 2 Definizione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura costituisce autoservizio pubblico non di linea.
2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea con conducente e autovettura quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dell'utenza, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Ferme restando le modalità di prenotazione di trasporto per il servizio con conducente previste dalla normativa vigente, il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire, oltre che nel territorio comunale, anche nel territorio di altri comuni.

Art. 3 Definizione del contingente di autorizzazioni NCC per il Comune di Bergamo

1. Il contingente delle autorizzazioni da adibire al servizio nel Comune di Bergamo è costituito dal numero massimo delle autorizzazioni di noleggio con conducente assegnabili.

Tale contingente è determinato dall'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo all'interno del contingente complessivo stabilito per il territorio provinciale di Bergamo dalla Regione Lombardia.

Art. 4 Commissione Tecnico-Consultiva

1. E' costituita una Commissione Tecnico-Consultiva all'interno dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della Legge n. 21/1992, presieduta dal Dirigente dell'ufficio comunale competente, composta dai seguenti membri:
 - a. il Dirigente della Direzione comunale competente, in qualità di Presidente della Commissione o suo delegato;
 - b. il Responsabile dell'ufficio comunale competente o suo delegato;
 - c. il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - d. un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti del servizio maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in

- manca, a livello nazionale;
- e. un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale.
2. I membri della Commissione sono nominati con provvedimento del Sindaco.
 3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
 4. La Commissione, oltre ai casi espressamente previsti dal presente Regolamento, formula pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione dei provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.
 5. La Commissione ha durata coincidente con quella del mandato del Sindaco.

Art. 5 Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sul servizio di noleggio con conducente è svolta in via principale dal Comune di Bergamo attraverso l'ufficio comunale competente, la Polizia Locale e tutti gli altri organi di Polizia.
2. Per le necessarie operazioni di controllo gli incaricati della vigilanza e gli organi di Polizia possono accedere, anche senza preavviso, alle rimesse di cui all'art. 23 del presente Regolamento, ai sensi della Legge n. 689/1981.

TITOLO II AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

Art. 6 Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'attività di noleggio con conducente è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esercizio da parte del Comune a persona fisica iscritta nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992 e s.m.i., istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Bergamo.
2. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio, per ciascuna autovettura, di apposita autorizzazione.
3. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

Art. 7
Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono, per esercitare la propria attività ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/1992:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge n. 443/1985;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 21/1992.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentita la possibilità di conferire l'autorizzazione ai soggetti ivi previsti e la possibilità di rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione del socio dai soggetti medesimi.
3. In caso di recesso del socio dai soggetti di cui al comma 1, l'autorizzazione non può essere a lui nuovamente trasferita se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8
Rilascio e validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 ed esente da impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/1992, le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla persona giuridica in qualità di dotazione d'impianto.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso un bando di pubblico concorso.
3. Per essere ammessi al concorso è necessario possedere tutti i requisiti di cui al successivo art. 9, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo comma 1, lettera c), i), j) per le persone fisiche e di quelli di cui al medesimo articolo comma 1, lettera l), n), o) per le persone giuridiche di cui all'art. 7 della Legge n. 21/1992, i quali devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione.
4. Le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge n. 21/1992 e s.m.i. e dal presente Regolamento, nel rispetto della programmazione regionale.
5. Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla legge. La validità delle stesse è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale sottoporre le autorizzazioni rilasciate a verifica generale periodica tesa ad accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
7. Qualora venga accertata, nel corso della verifica generale di cui al comma precedente, la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere

della Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, procede alla sospensione dell'autorizzazione relativa fino all'ottemperanza di quanto prescritto.

8. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui art. 38 del presente Regolamento.

Art. 9

Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
per le persone fisiche:
 - a. essere cittadino italiano ovvero di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero di altro Stato, che assolve la condizione di reciprocità riconoscendo ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi nel proprio territorio, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
 - b. avere un'età compresa nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - c. essere proprietari o avere la disponibilità in leasing di idonea autovettura da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente;
 - d. essere residenti e avere la sede dell'attività nel Comune di Bergamo o in uno dei comuni della Provincia di Bergamo;
 - e. essere iscritti nel Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6, c. 1 del presente Regolamento;
 - f. essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - g. non essere titolari di licenza taxi, anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse;
 - h. non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente acquisita a qualunque titolo e dichiarata decaduta o revocata o trasferita ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/1992 e s.m.i. nei cinque anni precedenti;
 - i. avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di idonea rimessa ubicata nel territorio del Comune di Bergamo;
 - j. essere iscritti alla Camera di Commercio di Bergamo;per le persone giuridiche, di cui all'art. 7 Legge n. 21/1992:
 - k. i titolari o legali rappresentanti devono possedere i requisiti richiesti al c. 1, lett. a), b), e), f), g), h), del presente articolo;
 - l. essere proprietarie o avere la disponibilità in leasing di idonea autovettura da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente;
 - m. avere la sede principale o secondaria nel Comune di Bergamo o in uno dei comuni della Provincia di Bergamo;
 - n. avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di idonea rimessa ubicata nel territorio del Comune di Bergamo;
 - o. essere iscritte alla Camera di Commercio di Bergamo per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 21/1992 e s.m.i.
2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla normativa vigente.
3. Gli incaricati della vigilanza sono tenuti a verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, procedendo ad accertamenti, nonché chiedendo il rilascio di dichiarazioni e ordinando esibizioni documentali.

Art. 10
Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (misure di prevenzione) e della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 (antimafia) e s.m.i.;
- c. l'essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 267/1942;
- d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
- e. l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

Art. 11
Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami.
2. Per essere ammessi al concorso è necessario:
 - a. per le persone fisiche: il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 9, c. 1 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui al medesimo art. 9, c. 1, lett. c), i), j), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo;
 - b. per le persone giuridiche di cui all'art. 7 della Legge n. 21/1992: il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, c. 1 del presente Regolamento; tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società previste dall'art. 7 della Legge n. 21/1992 e s.m.i., ad eccezione di quelli di cui al medesimo art. 9, c. 1, lett. l) n), o), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.
3. Il requisito di cui all'art. 9, c. 1 lett. h) deve essere posseduto con riferimento ai cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso.
4. Le assegnazioni delle autorizzazioni per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche sono disciplinate dal successivo art. 17.

Art. 12
Bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve comprendere i seguenti contenuti obbligatori:
 - a. requisiti di partecipazione;
 - b. numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c. indicazione delle modalità delle eventuali prove di esame;
 - d. indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli e/o esami;
 - e. elencazione dei titoli di preferenza;
 - f. indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;

- g. rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h. fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso;
- i. eventuale numero massimo delle autorizzazioni assegnabili al medesimo soggetto con la medesima procedura concorsuale.

Art. 13

Titoli di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune di Bergamo, sentita la Commissione Tecnico Consultiva di cui all'art. 4, individua titoli di preferenza che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria.
2. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza per il collocamento in graduatoria, in ordine decrescente di rilevanza:
 - a. essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 8, c. 4, della Legge n. 21/1992 e s.m.i., ovvero avere esercitato servizio taxi in qualità di sostituto e/o seconda guida, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 248/2006, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b. la minore età anagrafica;
 - c. il numero dei figli a carico.

Art. 14

Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni tramite pubblico concorso è nominata un'apposita Commissione composta da:
 - a. Dirigente del settore competente o altro Dirigente delegato, che la presiede;
 - b. Dirigente di Polizia Locale o suo delegato, quale componente;
 - c. esperto in materia, anche esterno all'Ente, quale componente.
2. La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del comune di Bergamo appositamente individuato dal Presidente.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal bando di concorso di cui al precedente art. 12 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

Art. 15

Formulazione e validità della graduatoria

1. La formulazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni tramite pubblico concorso è effettuata dalla Commissione di concorso di cui all'art. 14 tramite un provvedimento di approvazione ed è pubblicata secondo gli obblighi di legge in materia di trasparenza.
2. In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di cinque anni dalla data di approvazione.
3. Le eventuali autorizzazioni che si rendessero nuovamente disponibili nel corso del quinquennio di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 16

Tempi per il rilascio dell'autorizzazione assegnata tramite concorso pubblico

1. Entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'ufficio competente dà formale comunicazione ai vincitori del concorso assegnando agli interessati un termine di trenta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
2. Decorsi inutilmente i tempi di cui al c. 1, l'ufficio comunale competente provvede allo scorrimento della graduatoria.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite ai vincitori, in possesso dei requisiti, con provvedimento dirigenziale, notificato ai vincitori.

Art. 17

Rilascio di autorizzazioni per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 285/1992, per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.
2. In osservanza a quanto disposto dall'art. 14, c. 2 della Legge n. 21/1992 e in deroga a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, il Responsabile dell'ufficio comunale competente provvede a rilasciare, su istanza motivata e documentata, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:
 - a. il contingente numerico delle autorizzazioni è definito fino ad un massimo del 10% del numero di autorizzazioni disponibili nel contingente comunale;
 - b. per il servizio possono essere utilizzati esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto specifico di persone in particolari condizioni" ai sensi dell'art. 54, c.1, lett. f del D.Lgs n. 285/1992;
 - c. i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - d. in deroga a quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento, l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.
3. Gli assegnatari di tali autorizzazioni sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.
4. Agli autoveicoli utilizzati per il servizio di trasporto di persone in particolari condizioni fisiche di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 18

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, con atto notarile o con ogni altra documentazione se prevista dalla normativa vigente, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della Legge n.

21/1992 e s.m.i.:

- a. sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:
 - a. persona fisica: essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, c. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) del presente Regolamento;
 - b. persona giuridica di cui all'art. 7 Legge n. 21/1992: essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 c. 1 lett. k), l), m), n), o) del presente Regolamento.
 3. In caso di morte del titolare gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all'ufficio comunale competente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
 4. L'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data di decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
 5. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell'autorizzazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le prescrizioni di legge in materia.
 6. L'autorizzazione decade e rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 nei termini e alle condizioni ivi specificate.

Art. 19

Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura, che risulta indicata nel contrassegno di autorizzazione, è subordinata al preventivo Nulla Osta del Dirigente dell'ufficio competente, che viene rilasciato su istanza al titolare del servizio per procedere al collaudo della nuova autovettura da parte della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile.
2. Successivamente al rilascio della carta di circolazione da parte della Motorizzazione viene emesso il nuovo contrassegno di autorizzazione, sul quale devono essere apposti i dati relativi alla nuova autovettura.

Art. 20

Collaborazione familiare

1. Nello svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi di collaboratori familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile (Impresa familiare) e ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 21/1992 e s.m.i.
2. I suddetti soggetti devono essere iscritti nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 s.m.i.
3. Il titolare dell'autorizzazione, che intende avvalersi della collaborazione familiare, deve presentare apposita istanza allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro trenta giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
5. Il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione sono verificate anche in occasione delle verifiche di cui al presente Regolamento.

**TITOLO III
DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

**Art. 21
Disciplina del servizio**

1. Il Comune di Bergamo non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione del servizio di noleggio con conducente, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.

**Art. 22
Condizioni di esercizio**

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Ogni contrassegno di autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992 "Codice della strada", consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un collaboratore familiare di cui all'art. 20 o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. I suddetti soggetti devono essere iscritti nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992.
5. Il servizio deve essere esercitato nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della Legge n. 125/2001 in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

**Art. 23
Sede dell'esercizio, ubicazione delle rimesse e residenza**

1. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente la propria residenza, la sede dell'attività e l'ubicazione del luogo di rimessa dell'autovettura.
2. La sede deve essere situata nel territorio del Comune di Bergamo o dei comuni della Provincia di Bergamo.
3. La rimessa deve essere situata nel territorio del Comune di Bergamo.
4. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata all'ufficio comunale competente entro quindici giorni.

**Art. 24
Caratteristiche delle autovetture in circolazione**

1. Le autovetture da destinarsi al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a. avere idoneità e agibilità ed almeno tre sportelli laterali, con almeno cinque posti, compreso quello del conducente;
 - b. essere omologate per non più di otto posti per passeggeri;

- c. essere dotate di un contachilometri generale e parziale; i guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, è necessario informare il cliente;
 - d. essere dotate di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. Ogni autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente deve essere dotata:
 - a. all'interno, dal contrassegno di autorizzazione, indicante il numero e i dati della stessa;
 - b. all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, da un contrassegno con la scritta "noleggio";
 - c. all'esterno di targa posteriore, recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
 3. La targa di cui al c. 2, lett. c) deve essere sempre mantenuta in stato di perfetta visibilità e leggibilità.
 4. Oltre a quanto previsto al c. 2, le autovetture in circolazione devono essere munite, a bordo, dei documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
 5. Durante il servizio i conducenti devono essere sempre provvisti dell'attestazione di iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti di autovetture per il servizio di noleggio.
 6. I conducenti svolgono il servizio in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

Art. 25

Inizio dell'attività di noleggio con conducente

1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Nel caso di assegnazione tramite bando di concorso, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla notifica di cui all'art. 16 c. 3.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati per altri novanta giorni o adeguati periodi di tempo, soltanto in presenza di idonea documentazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
4. L'inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
 - a. alla presentazione al competente ufficio comunale della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 9, c. 1, lett. c), i), j) del presente Regolamento per le persone fisiche e dall'art 9, c. 1, lett. l), n), o) per le persone giuridiche;
 - b. alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - c. all'effettuazione delle dovute verifiche ritenute necessarie da parte del competente ufficio comunale.

Art. 26

Verifiche di controllo

1. L'ufficio comunale competente può disporre, in qualsiasi tempo, verifiche straordinarie di controllo.
2. Le verifiche di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono – di volta in volta – comunicati ai titolari dell'autorizzazione. I titolari hanno l'obbligo di

presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

3. Possono accedere nei luoghi adibiti alla verifica soltanto i titolari dell'autorizzazione d'esercizio e/o i conducenti delle autovetture da sottoporre alla verifica stessa.
4. Ai titolari dell'autorizzazione è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione delle autovetture.
5. Alle autovetture non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, può essere determinato un tempo entro il quale provvedere a riparazioni e a ripristini.
6. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile.
7. Ogni qualvolta l'autovettura non si trovi in uno stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura stessa, entro un termine stabilito, il competente ufficio comunale provvede alla sospensione dell'autorizzazione a norma dell'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 27

Stazionamento delle autovetture

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è fatto divieto di stazionare su suolo pubblico o su area destinata ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio salvo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e da quelle regionali relativamente alle aree nell'ambito degli scali aeroportuali.

Art. 28

Tariffe e condizioni di trasporto

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo i criteri definiti dal Ministero dei Trasporti.
Nel rispetto di tali disposizioni, il Comune può determinare abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione Tecnico-Consultiva di cui all'art. 4.
3. Il conducente è tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità di viaggio concordate.
4. Qualora, per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diversa autovettura senza costi aggiuntivi per l'utente.
5. Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al comma precedente e l'utente non intenda proseguire, lo stesso è tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri o una quota proporzionale al prezzo convenuto.

TITOLO IV NORME PER L'ESERCIZIO

Art. 29

Obblighi generali dei conducenti in servizio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio hanno l'obbligo di:
 - a. tenere nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, il contrassegno di autorizzazione comunale e i contrassegni recanti la scritta "noleggio" e all'esterno la targa inamovibile, collocata in modo visibile nella parte posteriore del veicolo;
 - b. tenere nel veicolo copia del presente Regolamento;
 - c. tenere nel veicolo ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente;
 - d. tenere nel veicolo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con il conducente dipendente;
 - e. mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
 - f. osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'art. 5, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia.
2. I documenti di cui alle lett. a), b), c) e d) devono essere esibiti a richiesta degli organi di Polizia e dei funzionari addetti alla vigilanza.

Art. 30

Comportamento dei conducenti in servizio

- I conducenti di autovetture in servizio di noleggio debbono:
- a. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b. compilare correttamente la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c. indossare in servizio abbigliamento decoroso;
 - d. compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
 - e. controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
 - f. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente
 - g. verificare al termine di ogni servizio che all'interno del veicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli senza ritardo al comune del luogo in cui li hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni del Codice Civile;
 - h. caricare i bagagli che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dal veicolo le persone anziane e/o con limitata capacità di deambulazione.

Art. 31

Divieti per i conducenti in servizio

Ai conducenti di autovetture in servizio è vietato:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, fatto salvo in caso di esplicita richiesta dell'utente o di forza maggiore o di evidente pericolo;
- b. trasportare nel veicolo persone o animali o cose che non abbiano attinenza col servizio;
- c. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;

- d. fumare nel veicolo;
- e. consumare vivande o bevande nel veicolo durante il servizio.

Art. 32
Obblighi e divieti per gli utenti del servizio

1. Gli utenti del servizio devono rispettare le norme del Codice della Strada, tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente e al termine della corsa, dopo aver accertato di non aver dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura, pagare la tariffa contrattata.
2. Agli utenti del servizio di noleggio di autovettura è vietato:
 - a. salire o scendere dal veicolo in movimento;
 - b. portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
 - c. aprire la portiera del veicolo verso la corsia di scorrimento;
 - d. insudiciare o danneggiare il veicolo o le sue apparecchiature;
 - e. distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
 - f. fare schiamazzi o rumori molesti;
 - g. distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
 - h. consumare cibi o bevande all'interno del veicolo.

Art. 33
Reclami

Eventuali reclami da parte degli utenti sullo svolgimento del servizio possono essere inoltrati al Comune entro trenta giorni dall'evento oggetto di reclamo. L'ufficio comunale competente provvede alle verifiche del caso e all'eventuale adozione di provvedimenti di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO V
VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 34
Violazioni oggetto di procedimento sanzionatorio e criteri di applicazione

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992 "Codice della strada" e le sanzioni accessorie previste agli artt. dal 36 al 39 del presente Regolamento. Restano in ogni caso fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Costituiscono oggetto di procedimento disciplinare tutti i fatti inerenti lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura:
 - a. segnalati o accertati dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia;
 - b. segnalati dall'ufficio comunale competente;
 - c. segnalati dagli utenti entro trenta giorni dall'evento stesso.
3. Le violazioni compiute dai soggetti responsabili, danno luogo, secondo la gravità delle stesse, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

CLASSE	SANZIONE
Classe 1	Richiamo
Classe 2	Sospensione da 1 a 7 gg
Classe 3	Sospensione da 8 a 30 gg

4. In caso di reiterazione per violazione di una medesima fattispecie entro tre anni dall'irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del 50% con arrotondamento all'eccesso. In caso di reiterazione per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 21/1992, ovvero le lettere o), p), r) dell'art. 37 del presente Regolamento, si applica una sospensione dell'autorizzazione da uno a novanta giorni.
5. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sanzioni previste.

Art. 35

Definizione ed estinzione del procedimento sanzionatorio

1. Fatto salvo le procedure sanzionatorie previste dal Codice della strada, sulla base delle notizie/segnalazioni ricevute di cui all'art. 34, c. 2, l'ufficio comunale competente provvede, entro i successivi trenta giorni, a notificare la comunicazione dell'avvio del procedimento, da redigersi ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., mediante comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al fine di verificare l'accaduto, invitando contestualmente lo stesso a produrre per iscritto le osservazioni o le deduzioni ritenute utili.
2. Il destinatario del procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Entro il medesimo termine l'interessato può chiedere di essere sentito dal Responsabile del procedimento.
3. Sulla base dell'istruttoria l'ufficio comunale competente definisce il procedimento sanzionatorio, sentita la Commissione Tecnico-Consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento/acquisizione della notizia/segnalazione di cui all'art. 34, c. 2.
4. L'ufficio comunale competente applica le sanzioni di cui al titolo V del presente Regolamento riconducibili al caso.
5. I provvedimenti di richiamo, sospensione, revoca e decadenza vengono irrogati dall'ufficio comunale competente.
6. Qualora l'ufficio comunale competente disponga l'archiviazione del procedimento con motivato provvedimento, ne dà comunicazione scritta all'interessato.

Art. 36

Richiamo

1. L'ufficio comunale competente predispose il provvedimento di richiamo nei confronti del conducente/esercente dell'esercizio di noleggio nei seguenti casi:

CLASSE 1: richiamo

 - a. inosservanza delle caratteristiche delle autovetture in circolazione di cui all'art. 24, c. 1, lett. a) e lett. d);
 - b. effettuazione del servizio con contachilometri malfunzionante senza aver informato il cliente del malfunzionamento di cui all'art. 24, c. 1, lett. c);
 - c. effettuazione del servizio senza esporre o senza avere a bordo dell'autovettura il contrassegno di autorizzazione di cui all'art. 24, c. 2, lett a);

- d. inottemperanza nella comunicazione delle variazioni di cui all'art. 23;
 - e. mancanza di abbigliamento decoroso di cui all'art. 30, lett. c);
 - f. inottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, lett. e);
 - g. comportamento non corretto nei riguardi degli utenti di cui all'art. 29, c. 1, lett. e) e all'art. 30 lett. h);
 - h. effettuazione del servizio senza avere a bordo l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.
2. Entro tre anni dall'irrogazione di un richiamo, in caso di reiterazione delle mancanze e inosservanze del presente articolo sono applicate all'esercente le sanzioni previste alla classe 2 di cui al successivo art. 37.

Art. 37

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità dell'inadempimento commesso e alla recidiva, l'autorizzazione di esercizio per un periodo di tempo massimo di novanta giorni, sulla base delle fattispecie di seguito individuate.
2. Nel caso in cui la sanzione applicata comporti il provvedimento di sospensione, il destinatario dello stesso deve provvedere a consegnare all'ufficio comunale competente il contrassegno di autorizzazione di esercizio, che è trattenuto per l'intero periodo indicato nel provvedimento.
3. L'ufficio comunale competente predispone il provvedimento di sospensione nei confronti dell'esercente il servizio di noleggio nei seguenti casi:

CLASSE 2: sospensione dell'autorizzazione da 1 a 7 giorni:

 - a. attivazione irregolare della collaborazione familiare di cui all'art. 20;
 - b. guida con conducenti irregolari di cui all'art. 22, c. 4;
 - c. mancata o irregolare esposizione del contrassegno recante la scritta "noleggio" di cui all'art. 24, c. 2, lett. b) o mancata o irregolare esposizione della targa di cui all'art. 24, c. 2, lett. c);
 - d. inottemperanza alle verifiche di controllo previste di cui all'art. 26, c. 1;
 - e. effettuazione del servizio senza avere a bordo la dichiarazione attestante il rapporto di lavoro intercorrente tra titolare dell'autorizzazione e il conducente di cui all'art. 29, c. 1, lett. d);
 - f. inottemperanza agli ordini e alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'art. 29, c. 1, lett. f);
 - g. inottemperanza alla predisposizione dei servizi sostitutivi di cui all'art. 30, lett. f);
 - h. inottemperanza al divieto di trasporto di persone, animali o cose non attinenti il servizio di cui all'art. 31, lett. b);
 - i. inosservanza del divieto di fumare;
 - j. inosservanza del divieto di consumazione di cibi e bevande di cui all'art. 31, lett. e).

CLASSE 3: sospensione dell'autorizzazione da 8 a 30 giorni:

 - k. guida con conducenti irregolari di cui all'art. 22, c. 4, senza aver con sé la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 6, comma 1;
 - l. manomissione del contachilometri di cui all'art. 24, c. 1, lett. c);
 - m. interruzione di servizio di cui all'art. 31, lett. a);
 - n. richiesta di compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata di cui all'art. 31, lett. c);
 - o. inottemperanza alle modalità di procurarsi utenza ai sensi della normativa vigente;
 - p. inosservanza della disciplina della sede del vettore e della rimessa ai sensi della normativa vigente;
 - q. inadempimento del conducente/esercente entro il termine stabilito alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autovettura alla quale siano stati riscontrati danni riparabili a seguito delle verifiche di controllo previste di cui all'art. 26, c. 7;
 - r. inottemperanza al divieto di stazionamento su suolo pubblico di cui all'art. 27.

Art. 38

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio

L'autorizzazione comunale di esercizio di noleggio con conducente viene revocata nei seguenti casi:

- a. inottemperanza al divieto di cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, così come previsto all'art. 22, c. 1;
- b. inottemperanza alle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione, così come previsto dall'art. 18;
- c. aver riportato nell'ultimo quinquennio provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione di esercizio di durata complessiva superiore a novanta giorni;
- d. in caso di decorrenza dei termini di sospensione di cui all'art. 8, c. 7 e c. 8 e/o di mancata regolarizzazione dei requisiti previsti per l'esercizio della professione.

Art. 39

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio con conducente viene a decadere nei casi previsti dall'art. 18 (caso di morte), dall'art. 25 (mancato inizio dell'attività di noleggio) e nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti di cui all'art. 6;
- b. perdita dei requisiti di cui all'art. 9, c. 1, lett. a), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o) del presente Regolamento;
- c. verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10.

Art. 40

Rinuncia dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio con conducente decade per esplicita rinuncia del titolare.

Art. 41

Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione di esercizio di cui all'art. 38 e all'art. 39 del presente Regolamento sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. I provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione sono adottati previa notifica all'interessato delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e previa contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per consentire all'interessato di regolarizzare la propria posizione.
3. Sulla base dell'istruttoria, l'ufficio comunale competente definisce il procedimento sanzionatorio, sentita la Commissione Tecnico-Consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 1.
4. L'autorizzazione comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

5. In caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Bergamo al titolare o all'erede, al collaboratore o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 43 Disposizioni transitorie

1. Tutte le situazioni preesistenti difformi da quanto stabilito nel presente provvedimento devono essere rese conformi allo stesso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, su istanza motivata dell'interessato.

Art. 44 Norma di rinvio

La disciplina del servizio di noleggio con conducente prevista dal presente Regolamento è integrata dalle disposizioni della Legge n. 21/1992 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 6/2012 e s.m.i. e dalle altre norme di legge vigenti e applicabili.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Campo di applicazione	"	1
Art. 2	Definizione del servizio di noleggio con conducente	"	1
Art. 3	Definizione del contingente di autorizzazioni NCC per il Comune di Bergamo	"	1
Art. 4	Commissione Tecnico-Consultiva	"	1
Art. 5	Vigilanza sul servizio	"	2

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

Art. 6	Titolo per l'esercizio del servizio	"	2
Art. 7	Figure giuridiche di gestione	"	3
Art. 8	Rilascio e validità dell'autorizzazione	"	3
Art. 9	Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione	"	4
Art. 10	Impedimenti soggettivi	"	5
Art. 11	Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione	"	5
Art. 12	Bando di concorso	"	5
Art. 13	Titoli di preferenza	"	6
Art. 14	Commissione di concorso	"	6
Art. 15	Formulazione e validità della graduatoria	"	6
Art. 16	Tempi per il rilascio dell'autorizzazione assegnata tramite concorso pubblico	"	7
Art. 17	Rilascio di autorizzazioni per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche	"	7
Art. 18	Trasferibilità dell'autorizzazione	"	7
Art. 19	Sostituzione dell'autovettura	"	8
Art. 20	Collaborazione familiare	"	8

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 21	Disciplina del servizio	"	9
Art. 22	Condizioni di servizio	"	9
Art. 23	Sede dell'esercizio, ubicazione delle rimesse e residenza	"	9
Art. 24	Caratteristiche delle autovetture in circolazione	"	9
Art. 25	Inizio dell'attività di noleggio con conducente	"	10
Art. 26	Verifiche di controllo	"	10
Art. 27	Stazionamento delle autovetture	"	11
Art. 28	Tariffe e condizioni di trasporto	"	11

TITOLO IV – NORME PER L'ESERCIZIO

Art. 29	Obblighi generali dei conducenti in servizio	"	12
Art. 30	Comportamento dei conducenti in servizio	"	12
Art. 31	Divieti per i conducenti in servizio	"	12
Art. 32	Obblighi e divieti per gli utenti del servizio	"	13
Art. 33	Reclami	"	13

TITOLO V – VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 34	Violazioni oggetto di procedimento sanzionatorio e criteri di applicazione	.. “	13
Art. 35	Definizione ed estinzione del procedimento sanzionatorio	“	14
Art. 36	Richiamo	“	15
Art. 37	Sospensione dell'autorizzazione	“	15
Art. 38	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio	“	16
Art. 39	Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio	“	16
Art. 40	Rinuncia dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio	“	16
Art. 41	Proceduta ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione	“	17

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42	Abrogazioni	“	17
Art. 43	Disposizioni transitorie	”	17
Art. 44	Norma di rinvio	“	17